



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Via dell'Artigliere, 9 - 37129 VERONA - P.IVA: 01527330235
T. 045 8052811/812 - F. 045 8052840 - www.esu.vr.it
PEC: protocollo.esuverona@pec.it - segreteria@esu.vr.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Fornitura e posa in opera di arredi ed elettrodomestici
per la nuova residenza Corte Maddalene.**

CIG 5619537C9F

CUP D32H14000000003

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Schema del contratto d'appalto)

Premessa

- ART. 1 Oggetto del contratto
- ART. 2 Importo appalto
- ART. 3 Tempo utile per l'esecuzione del contratto
- ART. 4 Ultimazione delle prestazioni
- ART. 5 Campionatura
- ART. 6 Pezzi di ricambio
- ART. 7 Garanzia
- ART. 8 Penali
- ART. 9 Condizioni della Fornitura e limitazioni della responsabilità
- ART. 10 Obbligazioni Specifiche dell'appaltatore
- ART. 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- ART. 12 Sicurezza
- ART. 13 Verifiche sull'esecuzione del contratto/ verifica di conformità
- ART. 14 Pagamenti
- ART. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
- ART. 16 Cessione dei crediti
- ART. 17 Cessione del contratto
- ART. 18 Subappalto e subcontratti
- ART. 19 Cauzione Definitiva
- ART. 20 Brevetti Industriali e Diritti D'autore
- ART. 21 Danni Responsabilità Civile e polizza assicurativa
- ART. 22 Risoluzione
- ART. 23 Recesso
- ART. 24 Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento
- ART. 25 Responsabile della fornitura
- ART. 26 Responsabile del procedimento
- ART. 27 Responsabile dell'esecuzione del contratto
- ART. 28 Verifica di conformità
- ART. 29 Foro competente
- ART. 30 Riservatezza
- ART. 31 Dati personali
- ART. 32 Oneri fiscali e spese contrattuali
- ART. 33 Domicilio comunicazioni
- ART. 34 Lingua ufficiale
- ART. 35 Documenti contrattuali
- ART. 36 Discordanze atti contrattuali
- ART. 37 Ulteriori adempimenti

PREMESSA

Il contratto disciplinato nel presente capitolato è un contratto d'appalto di fornitura ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 163/2006.

In esso infatti risulta prevalente il valore delle forniture rispetto a quello dei servizi/lavori (trasporto, scarico, installazione, pulizie) previsti sia sotto il profilo strettamente economico sia sotto quello qualitativo strategico funzionale delle prestazioni richieste.

Pertanto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di forniture.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la messa in opera completa e perfettamente funzionante di arredi, elettrodomestici, accessori, complementi presso la residenza di Corte Maddalene.

Viene aggiudicato a sensi degli art. 55 e 83 del D.Lgs 163/2006 mediante procedura aperta all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri indicati nel bando di gara e nel disciplinare.

Nello specifico l'appalto riguarda la piena funzionalizzazione della residenza di Corte Maddalene per n. 116 posti letto, n. 5 cucine comuni, n. 1 atrio di ingresso, n. 1 sala riunioni, n. 7 aule studio, L'appaltatore è gravato dell'onere di verificare le misurazioni e porre in essere tutte le attività necessarie a garantire che la fornitura sia a perfetta regola d'arte e nel tempo indicato al successivo articolo 3.

ART. 2 IMPORTO APPALTO. VARIAZIONI

L'Appalto ammonta complessivamente ad € 451.500,00 (quattrocentocinquantunocinquecento) IVA esclusa di cui:

- € 450.000,00 quale importo a base della gara d'appalto soggetto a ribasso;
- € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo dell'appalto determinato dalla somma degli oneri propri per la sicurezza calcolati dalla committente e l'ammontare della fornitura al netto del ribasso di gara, non potrà subire variazioni se non quelle consentite dalla normativa di riferimento in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (art. 311 D.P.R. 207/2010). L'appaltatore a nessuno titolo potrà richiedere alcun maggiore compenso.

L'appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell'ESU di Verona, varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali.

In ogni caso l'ESU di Verona può richiedere tutte le variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore oneri maggiori.

L'ESU si riserva di chiedere l'aumento del quinto della fornitura.

ART. 3 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di rendere disponibili gli alloggi a partire dall'anno accademico 2014/2015 la fornitura e la posa in opera degli arredi, elettrodomestici dovrà essere eseguita e completata entro il 10.09.2014. Nella struttura, oggetto di allestimento sono attualmente in corso i lavori.

La data presunta di disponibilità dell'immobile alla data odierna è prevista per il mese di luglio/agosto. Si precisa che le suindicate date potranno subire slittamenti che saranno comunicati con congruo anticipo. L'appaltatore non avrà comunque nulla da pretendere per tali variazioni che potrebbero intervenire nella tempistica di esecuzione dell'appalto.

Entro tali date dovranno essere completate a cura e spese dell'appaltatore anche le pulizie complete dei locali, degli arredi e di tutti i complementi oggetto della fornitura nonché lo smaltimento di tutti gli imballaggi.

A partire dalla data di consegna della residenza, attestata da apposito verbale sottoscritto tra le parti, potrà avere inizio la consegna e la posa in opera delle forniture oggetto del presente appalto.

ART.4 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle forniture, il responsabile dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore entro i successivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, conformemente a quanto previsto dagli art. 309 e 304 D.P.R. 207/2010 e rilascia "il certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture".

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire a proprie cura e spese, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, i prodotti ritenuti non accettabili in fase di accertamento.

E' facoltà di ESU di Verona occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte, prima dell'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture, i locali ove sono state installate le forniture senza che da ciò derivi all' Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

In caso di richiesta di utilizzo anticipato previa comunicazione inviata all'appaltatore il responsabile dell'esecuzione del contratto effettua le necessarie verifiche in contraddittorio con l'Appaltatore e redige un verbale di constatazione, a seguito del quale la Stazione appaltante potrà immediatamente utilizzare i locali suddetti.

ART. 5 CAMPIONATURA

I campioni presentati dall'appaltatore in sede di gara resteranno a disposizione della Stazione Appaltante che acquisisce per sempre i campioni presentati dalla ditta aggiudicataria al fine di verifica di conformità tra quanto proposto e valutato come offerta tecnica e quanto fornito in opera.

ART. 6 PEZZI DI RICAMBIO

Nella fornitura si intendono compresi i pezzi di ricambio per le tipologie e le quantità indicate nella offerta tecnica.

I pezzi di ricambio dovranno essere forniti contestualmente alla fine dei lavori di montaggio e immagazzinati nel luogo indicato dalla stazione appaltante.

La ditta si impegna a fornire e a mettere a disposizione ulteriori pezzi per almeno 5 anni dalla conclusione delle forniture.

ART. 7 GARANZIA

Tutti gli arredi, gli elettrodomestici e i materiali dovranno essere conformi alle normative vigenti, anche a quelle riguardanti la tossicità, l'emanazione di formaldeide e la prevenzione incendi.

I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica. I materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità, dovranno essere dotati delle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, dovranno inoltre avere un buon rendimento garantendo al contempo economie d'uso e risparmi energetici, minimo impatto ambientale, versatilità, affidabilità, semplicità, sicurezza d'uso e facilità di pulizia. L'appaltatore si impegna a garantire contro i difetti/vizi di fabbricazione, di funzionamento e di installazione gli arredi di nuova fornitura per un periodo di almeno tre anni e gli elettrodomestici per due anni, a decorrere dalla data di emissione della certificazione di verifica di conformità. Tale garanzia dovrà essere globale includente cioè i materiali e tutte le parti costituenti gli arredi compresi gli eventuali accessori e qualunque costo orario necessario.

L'Appaltatore garantisce, per il periodo di vigenza della garanzia offerta, un intervento sul posto, su chiamata di ESU, senza alcun onere diretto o riflesso per l'Azienda, l'assistenza entro due giorni e il ripristino entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione dell'inconveniente fatto salvo il diritto di ESU alla sostituzione del bene in caso di tempi superiori.

ART. 8 PENALI

Qualora non fossero rispettate da parte dell'Appaltatore le date di cui all'art. 3 per ragioni non attribuibili all'ESU di Verona viene applicata una penale di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese sostenute dall'ESU di Verona per collocare presso strutture alberghiere a due stelle a Verona in camera doppia con bagno, gli studenti assegnatari impossibilitati a entrare nella residenza a causa delle mancata consegna degli arredi.

Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale stabilito tale comportamento sarà ritenuto dannoso per l'ESU di Verona e pertanto il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto supportandole con una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'ESU di Verona nel termine indicato ovvero pur essendo pervenute tempestivamente non siano idonee a giudizio della medesima azienda a giustificare l'inadempienza, verranno applicate le penali stabilite sopra.

L'ESU di Verona potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dall'Appaltatore a qualsiasi titolo e quindi anche con i corrispettivi maturati ovvero in difetto avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Si applicherà inoltre una penale giornaliera di € 100,00 nell'ipotesi in cui gli interventi in garanzia di cui all'art. 7 non venissero effettuati entro i termini previsti da applicarsi sulla cauzione definitiva.

ART. 9 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri le spese e i rischi relativi all'esecuzione delle forniture e i servizi accessori nonché da ogni attività, compresa la verifica delle misure, che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture e le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga del direttore dell'esecuzione del contratto, alla documentazione di gara e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto d'appalto.

L'appaltatore garantisce che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'appaltatore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non può pertanto avanzare pretesa di compensi a qualsiasi titolo nei confronti di ESU di Verona.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ESU da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'appaltatore prende atto della situazione della residenza interessata e si impegna fin d'ora a rispettare i documenti che sono stati o verranno approntati (DVURI POS etc..) e ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto delle esigenze degli eventuali altri soggetti coinvolti nelle attività

di funzionalizzazione della residenza stessa senza recare intralci, disturbi, interruzioni dell'attività lavorativa altrui. L'appaltatore rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa delle attività svolte da altri soggetti autorizzati impegnati della funzionalizzazione della residenza.

L'appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

ART. 10 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga oltre a quanto previsto nelle altre parti degli atti di gara a:

- manlevare e tenere indenne l'ESU dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della fornitura;
- adottare tutte le misure atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza nonché a consentire all'ESU di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste negli atti di gara e all'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dalle autorità competenti con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità della ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme dovute direttamente alle autorità competenti rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla ditta medesima o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva presentata;
- provvedere all'assicurazione contro furti incendi e azione del fulmine delle opere in appalto dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture;
- provvedere a proprie spese e cure e sotto la propria completa responsabilità alla buona conservazione e alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio fino all'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna e installazione delle forniture;
- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione del contratto fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi e indenni l'ESU di Verona e il proprio personale;
- provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna e installazione delle forniture;
- garantire la disponibilità di parti di ricambio che assicurino la funzionalità delle forniture per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto;
- predisporre entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, il programma esecutivo della fornitura e del montaggio in cantiere, nonché il POS, che dovranno essere sottoposti al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'approvazione, la verifica e per eventuali aggiornamenti in corso d'opera. Ogni consegna e relativo montaggio ed installazione deve essere in ogni caso concordata con il responsabile dell'esecuzione del contratto. Contestualmente dovrà notificare alla stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto dell'appaltatore, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione del montaggio e possa ricevere, eseguire far eseguire gli ordini per conto degli incaricati della stazione appaltante e assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura in nome e per conto della ditta

aggiudicatrice. La stazione appaltante si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente dall'appaltatore qualora questo non fosse di gradimento;

- assoggettarsi, tenendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel luogo di svolgimento della prestazioni di più imprese o ditte. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:
 - gli eventuali oneri per l'occupazione di suolo pubblico, permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, eventuali permessi per carico-scarico merci;
 - qualunque fornitura di mezzo d'opera ed ogni altra ulteriore opera provvisoria corrente per l'installazione e il montaggio;
 - la protezione e la sorveglianza necessarie per evitare rotture, danni, furti, manomissioni dei propri materiali e delle forniture installate fino alla data di ultimazione della fornitura risultante da apposito verbale;
 - la pulizia quotidiana e finale dei locali da ogni elemento di risulta, sfrido, imballo relativo alla fornitura e posa;
 - la consegna a fornitura ultimata e prima dell'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni di tutti i certificati di garanzia, dei manuali d'uso, di tutte le dichiarazioni di conformità e di tutte le certificazioni dei materiali e degli interventi sui collegamenti impiantistici eseguiti quali:
 - ✓ certificazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m. e i. relative agli eventuali nuovi collegamenti elettrici, del gas metano ed idrici;
 - ✓ marchio CE;
 - ✓ marchi CEI e IMQ;
 - ✓ certificazione UNI EN sulle prestazioni tecniche degli elementi di arredo forniti;
 - ✓ certificazione relativa alla classe di reazione al fuoco per parti lignee (classe 1) tessuti e imbottiture (classe I/M) prodotto mediante documenti da consegnare alla Stazione Appaltante e da idonee marchiature da apporre sul mobilio stesso (su ogni armadio, sedia, poltroncina, divanetto tavolo mobile da cucina ecc);
 - ✓ omologazioni rilasciate dal Ministero dell'Interno ai sensi della normativa antincendio relative ai materassi, guanciali (classe 1 IM), coprimaterassi copriguanciali (classe 1);
 - ✓ certificati in classe E1 per la bassa emissione di formaldeide;
 - ✓ dichiarazione del fornitore di installazione di mobili certificati ai sensi della normativa prevenzione incendi per la strutture alberghiere;
 - ✓ classificazione del legname idrorepellente (V100) e del laminato HPL resistente agli urti alle abrasioni al graffio e al calore;
 - ✓ documento rilasciato da ditta specializzata e autorizzata allo smaltimento dei materiali stessi;
 - ✓ per ogni elettrodomestico, il relativo libretto di istruzioni (manuale d'uso e manutenzione) il documento relativo alla garanzia e le indicazioni dei rispettivi punti d'assistenza e numeri di telefono di riferimento;
 - ✓ la fornitura di tutti i campioni richiesti dal direttore dell'esecuzione del contratto;
 - ✓ gli oneri volti ad evitare deterioramenti delle forniture installate;
 - ✓ gli oneri di immagazzinamento della fornitura.

L'appaltatore dovrà prevedere appropriati sistemi di protezione dei corpi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche esistenti sia agli urti meccanici che ai detriti e alle polveri che si potranno produrre durante le lavorazioni di montaggio e installazione degli arredi e dei complementi. Tali approntamenti dovranno preventivamente essere concordati con il responsabile dell'esecuzione del contratto. Per la movimentazione verticale dei mobili ed elettrodomestici non potranno essere utilizzati gli ascensori presenti nelle residenze.

Con l'accettazione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie,

compresi gli oneri di sicurezza proprie (evidenziati nell'offerta economica) prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sul corrispettivo dell'appalto e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del contratto la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati.

L'attività di posa in opera si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio dei prodotti e di gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare l'elenco dettagliato dei prodotti.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto allontanato dalle aree di lavoro con frequenza concordata con il responsabile dell'esecuzione e smaltito secondo le vigenti normative in materia e a totale onere dell'appaltatore stesso.

L'ESU di Verona metterà a disposizione delle maestranze i servizi igienici che entro il termine della fornitura dovranno essere puliti e sanificati a cura e spesa dell'appaltatore al pari degli altri locali (comprensivi di vetri pareti verticali e orizzontali) arredi, apparecchiature e ogni altro elemento oggetto della fornitura.

ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 a salvaguardia dell'adempimento retributivo e contributivo.

ART.12 SICUREZZA

L'appaltatore si impegna all'osservanza delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

L'ESU di Verona non fornisce il D.U.V.R.I. trattandosi di prestazioni per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei luoghi di lavoro della Stazione Appaltante. Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per le quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Eventuali interferenze potranno essere eliminate preventivamente anche mediante lo spostamento spazio temporale delle attività.

Tutte le attività di fornitura e posa in opera di arredi ed elettrodomestici dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature ecc..) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori. L'appaltatore è tenuto ad apprestare tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. E' onere dell'appaltatore la predisposizione del piano operativo di sicurezza (POS) per le

proprie maestranze e per eventuali interferenze con altre attività presenti nei locali oggetto della fornitura.

ART. 13 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO/VERIFICA DI CONFORMITA'

Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010 l'Appaltatore si impegna a consentire all'ESU di Verona, per quanto di propria competenza, a procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ESU di Verona.

In particolare ESU ha facoltà di eseguire, nel corso della fornitura e delle eventuali lavorazioni, (comprese le fasi di consegna e di installazione) nonché al termine della fornitura le seguenti verifiche e controlli:

- ✓ verifica dei materiali legnosi sia strutturali che di finitura e delle relative caratteristiche di struttura e di aspetto;
- ✓ verifica dei materiali per guarnizione, per il fissaggio e per gli accessori i quali anche se non espressamente indicato devono comunque risultare nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti;
- ✓ verifica delle dimensioni;
- ✓ verifica di tutte le parti costruttive degli arredi e degli accessori;
- ✓ verifica della regolarità del montaggio;
- ✓ verifica delle colle;
- ✓ verifica delle impiallaccature e delle placature;
- ✓ verifica delle lucidature e delle laccature che devono risultare uniformi senza macchie e striate;
- ✓ verifica sui tessuti.

Per lo svolgimento delle suddette verifiche e delle eventuali prove a tal fine occorrenti ESU di Verona ha la facoltà di procedere allo smontaggio e disfacimento di strutture o componenti già eseguiti, nonché al prelievo di campioni per sottoporli ad analisi diretta sia presso il fornitore se attrezzato allo scopo, sia presso laboratori specializzati, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta. Tutti gli oneri derivanti dalle suddette verifiche e prove restano a carico dell'appaltatore senza il diritto di rivalsa.

Anche a consegna avvenuta l'Azienda si riserva di provvedere con le modalità di cui sopra al controllo del materiale fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati e corrisponda ai campioni presentati in sede di gara e accettati dalla commissione di gara.

Se la fornitura, a giudizio insindacabile dell'ESU di Verona dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite, l'Appaltatore sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a restituire nel tempo all'occorrenza indicato, il materiale della qualità e tipologia stabilito.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Stazione Appaltante.

La verifica di conformità sarà effettuata ai sensi dell'art. 312 e segg. D.P.R. 207/2010 da soggetti all'uopo incaricati dall'ESU di Verona e sarà conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni risultante da relativo certificato di ultimazione.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ART. 14 PAGAMENTI

Il pagamento, previa presentazione di regolare fattura avverrà con le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% (cinquanta) dell'importo contrattuale ad avvenuta installazione delle forniture oggetto del contratto, appositamente accertata con verbale del direttore dell'esecuzione;
- il saldo pari al restante 50% (cinquanta) a seguito di rilascio del certificato attestante la conformità delle prestazioni, previo regolare adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi e assicurativi, salvo eventuali detrazioni per il risarcimento danni o altri motivi attinenti a risarcimenti contrattuali. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuata entro e non oltre il 90 giorno dell'emissione del predetto certificato.

Il certificato di pagamento e il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi disciplinati dall'art. 143 del DPR 207/2010.

I pagamenti sia in acconto che a saldo verranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva (DURC) effettuata direttamente dalla stazione appaltante per l'Appaltatore e per tutti gli eventuali subappaltatori e sub affidatari.

L'ESU di Verona opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta pari al 0,5% che verrà liquidata solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Nelle fatture dovrà essere indicato il codice CIG e CUP.

Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno contenere la descrizione analitica, comprensiva della marca, modello e il valore unitario di ogni bene consegnato, come da offerta tecnica presentata in sede di gara, anche ai fini della corretta inventariazione da parte di ESU di Verona. Ogni fattura dovrà inoltre riportare i numeri di DDT relativi alla merce consegnata. Eventuali fatture non conformi verranno rispediti al mittente.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00 l'ESU di Verona procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. i. pena la nullità assoluta del contratto.

Il conto corrente di cui la comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. i.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'ESU di Verona le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010.

Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità il contratto è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne da immediata comunicazione ad ESU di Verona e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Verona.

ESU procede a verificare che nei contratti di subappalto sia inserita una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 pena la nullità assoluta dei contratti.

Con riferimento ai subcontratti l'appaltatore si obbliga a trasmettere a ESU di Verona oltre

alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata.

E' facoltà dell'ESU di Verona richiedere copia del contratto tra l'appaltatore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti dell'amministrazione a seguito di regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore stesso.

La cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico e scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal precedente articolo in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010 l'appaltatore in caso di cessione dei crediti si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del fornitore medesimo riportando il CIG e il CUP dallo stesso comunicato.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il contratto a pena di nullità della cessione medesima salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore l'ESU di Verona ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

E' vietato il subappalto parziale o totale se non precedentemente autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 118 del D.L.gs. 163/2006.

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara con indicazione delle parti di fornitura che si intendono subappaltare ivi comprese le prestazioni tecnico impiantistiche e le assistenze al montaggio nei limiti dal 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'amministrazione committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia del contratto di subappalto;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cc con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione assegnando all'uopo un termine essenziale decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore il quale rimane pertanto l'unico e il solo responsabile nei confronti dell'ESU di Verona per quanto di rispettiva competenza della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ESU di Verona da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'appaltatore deve applicare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ESU di Verona non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l'appaltatore si obbliga ai sensi dell'art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/2006 a trasmettere ad ESU di Verona entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente ESU di Verona sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ESU potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 D.Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore medesimo di comunicare ad ESU il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Resta inteso che ESU prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del subappaltatore /subcontraente attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti.

Laddove il suddetto documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive si procederà alla decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118 comma 8.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'ESU di Verona, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170 comma 7 del D.P.R. 207/2001, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore all'esecuzione.

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA

Con la stipula del contratto, l'appaltatore costituisce una cauzione definitiva in favore di ESU di Verona ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di ESU.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto di fornitura.

La cauzione definitiva di intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore anche future nascenti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile.

In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che ESU di Verona, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali" ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% ai sensi dell'art. 306 D.P.R. 207/2010 subordinatamente all'emissione dei certificati di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ESU.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, ESU ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ESU una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ESU di Verona assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tentata nei confronti di ESU, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ESU ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto recuperando e/o riprendendo il corrispettivo versato.

ART. 21 DANNI RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno di qualsiasi natura, derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'ESU di Verona e/o terzi che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

L'Appaltatore deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile RCT/O del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste in contratto. I massimali debbono essere congrui e proporzionati all'importo del contratto.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso il fornitore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività dovrà comunque fornire la prova di cui sopra. Le garanzie e i massimali richiesti possono essere proposti anche con polizze di secondo rischio.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili ad ESU di Verona.

In merito al regime delle responsabilità ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 128 comma 1 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dal fornitore coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il fornitore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 22 RISOLUZIONE

ESU di Verona potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte.

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine assegnato per porre fine all'inadempimento, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, ESU ha la facoltà di risolvere il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli art. 135 e ss del D.Lgs. n. 163/2006, ESU può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. previa dichiarazione, da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'appaltatore comprovati da almeno tre (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, come indicato nel presente capitolato all'art. 21 "Danni responsabilità civile e polizza assicurativa"
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui intentate contro ESU come indicato nel presente capitolato all'art. 20 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa come indicato nel presente capitolato all'art.19 "Cauzione definitiva";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita come indicato nel presente capitolato all'art. 8 "Penali";
- nei casi previsti e come indicato nel presente capitolato all'art.15 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- violazione delle norme sulla Riservatezza come indicato nel presente capitolato all'art.30;
- violazione delle norme in materia di subappalto e sub contratti come indicato nel presente capitolato all'art. 18 "Subappalto e sub contratti";
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;
- in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate all'appaltatore nel corso della procedura di gara;
- qualora disposizioni legislative regolamentari e autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ESU ha diritto di escutere la cauzione, fermo il diritto per la stessa di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 23 RECESSO

L'ESU di Verona per giusta causa può recedere unilateralmente dal contratto, da

comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che, per giusta causa, si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di forniture e di servizi pubblici e comunque quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'appaltatore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 24 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per inadempimento si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART 25 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'appaltatore individua un responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore nei confronti dell'ESU di Verona.

L'appaltatore fornisce i riferimenti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del responsabile della fornitura.

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ESU di Verona, individua la figura del responsabile del procedimento nel Direttore dell'ESU dott. Gabriele Verza.

ART. 27 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

Il responsabile dell'esecuzione è il responsabile tecnico dell'ESU di Verona, geom. Emanuele Volpato.

Il responsabile dell'esecuzione provvede :

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto affinché venga realizzata in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in materia di appalti pubblici;
- prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto può indire per conto della stazione appaltante una riunione di coordinamento con l'appaltatore finalizzata a fornire

informazioni in merito ai rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

Il fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, l'Azienda ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 28 VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della fornitura verrà espletata dal servizio Patrimonio e Provveditorato dell'ESU di Verona, che si riserva eventualmente, di avvalersi e di essere coadiuvato da esperti esterni appositamente individuati. L'ESU pone a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri necessari per l'effettuazione della verifica di conformità.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'ESU di Verona è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 30 RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari nell'esecuzione del contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 31 DATI PERSONALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'ESU di Verona e l'appaltatore i trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003.

ESU di Verona provvede alla trasmissione dei dati inerenti la procedura concorsuale ad altre amministrazioni pubbliche competenti al rilascio delle certificazioni atte a comprovare i requisiti di partecipazione alle gare come previsto dalle norme vigenti in materia.

ESU di Verona provvederà a dare pubblicità all'avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto e inoltre alla diffusione dei dati relativi all'appalto in conformità alla normativa vigente in particolare ai sensi dell'art. 18 L. 134/2012 e dell'art. 1 comma 33 L. 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente.

Sono fatte salve le norme in materia di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

ART. 32 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore:

- le spese contrattuali ivi comprese le spese notarili e le spese di bollo;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico passi carrabili permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica etc) direttamente o indirettamente connessi all'appalto;
- le spese, le imposte, i diritti e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 comma 35 della Legge 17/12/2012 n. 221 (legge di conversione del D.L. 179/2012) le spese per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale previste al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 da rimborsare ad ESU di Verona entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (l'importo presunto è di circa € 3.000,00).

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
Il contratto viene registrato a taxa fissa.

ART. 33 DOMICILIO COMUNICAZIONI

ESU di Verona ai fini del presente appalto elegge domicilio presso la sede legale di Via dell'Artigliere n. 9 Verona. E' esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

Il fornitore elegge il proprio domicilio e lo comunica all'Amministrazione nella domanda di partecipazione. Le comunicazioni tra l'Azienda e il fornitore, inteso come responsabile della fornitura, potranno essere fatte verbalmente, per telefono o per iscritto a mezzo posta elettronica.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni dovranno in ogni caso essere fatte per iscritto e trasmettere a mezzo posta elettronica.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 34 LINGUA UFFICIALE

LA lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di arredi, prodotti, attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati e quant'altro prodotto dal fornitore nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione, compresi i manuali d'uso, presentata dal fornitore in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 35 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto ancorché allo stesso non materialmente allegati i seguenti documenti:

- il Progetto che risulta così composto:
 - ✓ una relazione Tecnico Illustrativa
 - ✓ un progetto di arredo, gli abachi degli arredi, degli elettrodomestici e degli accessori;
 - ✓ un prospetto economico con l'indicazione dell'importo a base di gara e la specificazione degli oneri per la sicurezza;
 - ✓ il capitolato speciale d'appalto
- l'offerta tecnica del fornitore, nonché le altre dichiarazioni d'impegno rese dal fornitore in sede di gara;
- i P.O.S. elaborati dall'appaltatore;
- ogni altra eventuale prescrizione e/o documento integrativo ritenuto rilevante ed essenziale dall'ESU.

Il fornitore con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella gara in oggetto hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto il fornitore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi e le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di fornitura si debbono eseguire nonché gli oneri connessi e le necessità di dover utilizzare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà, difformità di misurazioni che sono e rimangono totalmente a suo carico e che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura.

ART. 36 DISCORDANZE CONTRATTUALI

Qualora un documento facente parte del contratto o atti diversi dovessero riportare disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'ESU per i conseguenti provvedimenti di rettifica o adeguamento.

La soluzione interpretativa verrà adottata tenendo conto degli elaborati contrattuali di cui sopra.

In ogni caso l'interpretazione della clausole contrattuali, alla stregua delle disposizioni della presente gara è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con l'appalto del presente contratto di fornitura così come previsto dagli art. 1362 -1369 del codice civile, nonché utilizzando criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Il fornitore avrà responsabilità per le forniture che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come le inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie ritardi e arbitarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte del fornitore essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Il fornitore in ogni caso sarà responsabile delle inesattezze, errori o omissioni contenuti nei documenti, disegni relazioni e nelle misurazione da lui elaborati restando comunque a carico dell'appaltatore la verifica dei medesimi, anche se approvati o forniti dall'ESU di Verona.

ART. 37 ULTERIORI ADEMPIMENTI

E' onere della ditta Aggiudicataria provvedere alla verifica dello stato, della localizzazione e della misurazione di tutti gli ambienti, comprese le dimensioni degli ingombri di altre attrezzature presenti o da mantenere e di tutti gli impianti esistenti; di conseguenza, sarà attribuibile alla ditta aggiudicataria la responsabilità di produrre un mobile di misura idonea rispetto agli spazi a disposizione e agli impianti presenti. Ogni nuovo collegamento impiantistico idrico-sanitario, di scarico, elettrico, del gas, dovrà essere completamente realizzato e funzionante a perfetta regola d'arte, con personale abilitato, e a totale carico della ditta Aggiudicataria, ed essere corredato delle certificazioni di conformità e dichiarazioni di corretta posa secondo la vigente normativa di impianti e di prevenzione incendi.

L'appalto comprende anche l'onere della realizzazione di fori, tagli e modifiche sulle parti di mobilia che dovessero coprire o intralciare l'uso di prese ed interruttori, oppure per necessità di passaggio di cavi o di altre canalizzazioni. Sono compresi tutti gli oneri e i magisteri per realizzare queste lavorazioni con idonei strumenti, comprese sagomature e levigature da effettuarsi in loco, oltre a bordure aggiuntive e coprifilo. E' altresì compreso nell'appalto l'onere della fornitura e l'installazione di tasselli murari di fissaggio (compresi tasselli chimici ad alta prestazione) l'applicazione di guarnizioni e/o siliconature tra i vari elementi.

Entro la data indicata dovrà essere completata a cura e spese della ditta fornitrice anche la pulizia dei locali, degli arredi e di tutti i complementi oggetto della fornitura, eventualmente con l'utilizzo di ditta specializzata in modo da riconsegnare la struttura pronta per essere utilizzata e abitata.

A partire dalla data di consegna della residenza alla ditta aggiudicataria, attestata da apposito verbale sottoscritto dalle parti potrà avere inizio la fornitura ed installazione degli arredi oggetto del presente appalto.

La ditta aggiudicataria potrà procedere al trasporto presso la residenza di tutti i materiali



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Via dell'Artigliere, 9 - 37129 VERONA - P.IVA: 01527330235
T. 045 8052811/812 - F. 045 8052840 - www.esu.vr.it
PEC: protocollo.esuverona@pec.it - segreteria@esu.vr.it

come e quando ritenga più opportuno dopo aver individuato assieme alla stazione appaltante il luogo ove depositare gli imballaggi.

L'onere della vigilanza della residenza nonché di tutti i beni in essa presenti è a carico della ditta aggiudicataria fino alla data di emissione del certificato di ultimazione.